

N. 02651/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02425/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2012, proposto da:
Universidade Fernando Pessoa in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Federico Tedeschini, prof. Augusto
Sinagra e Prof. Anna Lucia Valvo ed elettivamente domiciliata presso lo
studio Tedeschini in Roma, Largo Messico, n. 7, (già rappresentata e
difesa dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli);

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero
degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno in persona dei Ministri legali
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 21 domiciliano
ex lege,

nei confronti di

la Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri –
Ufficio Centrale Odontoiatri e FNOMCEO in persona dei legali

rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ierardi, presso il cui studio in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 21 domicilia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Tigani Sava, Luca Bontempi, Valentina Vaccaro e domiciliata presso lo Studio Legale Tigani Sava in Roma, via Adelaide Ristori, n. 9;

per l'annullamento

del d.m. 16 febbraio 2012 con il quale il MIUR ha revocato all'Università ricorrente l'autorizzazione ad aprire una filiazione in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero degli Affari Esteri e di Ministero dell'Interno e di Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri - Fnomceo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alle amministrazioni in epigrafe in data 23 marzo 2012 e depositato in data 3 aprile 2012 la ricorrente Università, sedente in Oporto e Ponte de Lima in Portogallo, espone di avere richiesto

l'autorizzazione ad una filiazione in Italia ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1999, n. 4.

Dopo una istruttoria consistente in alcune richieste di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione e dell'università, tempestivamente forniti dalla richiedente, ai sensi della citata norma si formava il silenzio assenso, decorso il termine di 90 giorni prescritto dalla legge, quando il Ministero del tutto inopinatamente revocava la detta autorizzazione tacita con decreto del 16 febbraio 2012.

Avverso di esso la ricorrente propone:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4; violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2005/36 CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, difetto di motivazione, eccesso di potere e sviamento.
2. Violazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, violazione del principio del legittimo affidamento di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere, contraddittorietà manifesta.
3. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Conclude con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

Il Ministero dell'istruzione si è costituito in giudizio, rassegnando conclusioni opposte a quelle della ricorrente Università.

Propone atto di intervento ad opponendum l'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani contestando tutte le censure della interessata.

Si è anche costituita in giudizio la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 3 maggio 2012 l'istanza cautelare è stata

rigettata ed il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2640 dell'11 luglio 2012 ha respinto l'appello avverso di essa proposta.

Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2012.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l'interessata Università portoghese impugna il provvedimento col quale è revocata l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 tacitamente formatasi.

Il provvedimento è motivato nel senso che “nel caso specifico l'autorizzazione della filiazione concernente l'offerta di corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze Infermieristiche e Fisioterapia non presenta alcun valore aggiunto per studenti interessati a seguire corsi una università portoghese;

“..che autorizzare la frequenza in Italia dei suindicati corsi confrontabili con i percorsi formativi attivati nelle Università Italiane, ma sottoposti alla legislazione di un altro Stato Membro genera una disparità di trattamento,...

“..che dalla suindicata autorizzazione ne consegue anche l'accesso alle relative professioni senza le limitazioni previste dalla normativa italiana individuate nel numero chiuso per l'accesso al corso di laurea e nel superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale;”.

2. Avverso tale provvedimento l'Università interessata insorge, sostanzialmente lamentando, con la prima censura, che le argomentazioni sollevate dal Ministero col decreto impugnato sono tutte destituite di fondamento. Trattandosi di un provvedimento con un basso tasso di discrezionalità, la norma prevede la formazione dell'autorizzazione mediante un meccanismo di silenzio assenso.

Con Direttiva del 23 marzo 2000 sono state diramate le istruzioni per la disciplina delle attività istruttorie per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione ed essa, all'art. 2 elenca nel dettaglio la documentazione da allegare alla domanda e tra cui è compresa la "copia autentica dell'atto con cui l'Autorità competente all'istituzione del paese di origine ha deliberato l'insediamento in Italia di una propria filiazione, il quale attesti l'assenza di scopo di lucro dell'attività di filiazione, che le discipline il cui studio è decentrato in Italia fanno parte di programmi didattici o di ricerca della istituzione stessa e che i relativi insegnamenti sono impartiti nella filiazione esclusivamente a studenti iscritti nelle rispettive università".

Comunque stante la chiara lettera dell'art. 2, comma 2 della legge n. 4 del 1999 soltanto la mancanza di una delle predette due condizioni può legittimamente fondare un eventuale diniego di autorizzazione e, a seguito di una richiesta di chiarimenti, il Ministero ha lasciato che si formasse il silenzio assenso senza interporre altre osservazioni.

Nell'ambito della effettuata istruttoria anche il parere del Ministero dell'Interno che, ad un più approfondito esame, poneva in rilievo precedenti penali del legale rappresentante in Italia dell'Università ricorrente, in realtà si è conclusa positivamente, come mostra la documentazione prodotta in atti, stante la quale le vicende penali del detto legale rappresentante si sono risolte con assoluzione con formula piena (Tribunale di Roma, sezione I penale, in data 18 ottobre 2010).

Anche il titolo di studio che viene rilasciato è in ogni caso estero e quindi non è un argomento valido che l'autorizzazione alla filiazione, non presenterebbe "alcun valore aggiunto" come esposto nel provvedimento impugnato.

Riguardo poi alla disparità di trattamento che si verrebbe a creare in

quanto sul territorio italiano si avrebbero insegnamenti in odontoiatria assoggettati a normative diverse delle quali alcune prevedono il numero chiuso ed altre no, la ricorrente oppone che essa non sussiste, poiché nell'ordinamento dell'Unione Europea convivono diversi percorsi di formazione per l'accesso alle professioni, i quali poi nei limiti della direttiva 2005/36/Ce vengono equiparati.

Contesta poi la posizione dell'Università La Sapienza di Roma, sentita in sede di istruttoria, e che manifesta la preoccupazione circa la possibile concorrenza che la filiazione potrebbe instaurare con le sedi universitarie nazionali come pure quella dell'Ordine degli Odontoiatri, lamentando che esse si pongono in palese contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con il riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva n. 2005/36/CE, ora citata, stabilisce i criteri per il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione necessari per l'esercizio di professioni regolamentate, prevedendo un regime generale in base al quale ogni Stato membro è tenuto a riconoscere i titoli di studio o attestati di competenza rilasciati da altri Stati membri ai fini dell'esercizio della professione, salva la possibilità di imporre misure compensative, nel caso in cui vi siano divergenze rilevanti in termini di durata o di materie oggetto della formazione ricevuta.

Con la seconda censura parte ricorrente deduce che non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere di revoca. Le sopravvenienze non sono tali, è mancata la valutazione dell'interesse pubblico originario e vi è la violazione del legittimo affidamento. Il Ministero in particolare non ha fornito alcuna prova circa la eventuale modifica dell'interesse pubblico alla base del ripensamento. Manca la determinazione dell'indennizzo a fronte delle ingenti spese per l'attivazione dei corsi in Italia ed ammontanti a oltre due milioni di euro.

Con l'ultima doglianza l'interessata fa valere che per l'atto di autotutela adottato è mancata completamente la comunicazione di avvio del procedimento.

3. Le censure non appaiono condivisibili.

In particolare la prima, con la quale sostanzialmente parte ricorrente fa valere la mancanza dei presupposti per revocare il provvedimento tacito di formazione dell'autorizzazione alla filiazione, per come previsto dall'art. 2, comma 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 ha formato oggetto di espressa disamina sin dalla fase cautelare da parte della sezione, con motivazione che è stata condivisa dal Consiglio di Stato.

Premesso il testo della norma che consente la filiazione di università straniera in Italia, nella sede cautelare si è infatti rilevato “che per come risulta dalla produzione documentale della stessa ricorrente (allegato 10) per il Corso di laurea in Fisioterapia la maggior parte degli insegnamenti tipici del ridetto corso di laurea sono trasferiti in Italia,” mentre in Portogallo restano l'insegnamento della lingua inglese (secondo semestre), della psicologia applicata (terzo semestre), della organizzazione politica portoghese (quinto semestre), “ed analogamente accade per il Corso di Laurea in odontoiatria, mentre la lettera della norma principe consente il trasferimento di “materie che fanno parte di programmi didattici” e non dell'intero complesso degli insegnamenti specifici del corso di laurea;” e la sesta sezione del Consiglio di Stato ha osservato che “non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, risultando condivisibili le argomentazioni espone nell'ordinanza appellata, circa l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti applicativi dell'art. 2, comma 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.”

Non pare quindi che il Collegio attualmente possa discostarsi dalla

rilevata inconsistenza della dedotta illegittimità del provvedimento esaminato, almeno sotto il profilo per primo dedotto.

Come pure riportato nella cautelare di primo grado la norma stabilisce che: “1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori;” (art. 2 comma 1 della legge n. 4/1999).

In particolare ci si deve soffermare sulla lettera a) del primo comma stante il quale una delle condizioni in base alle quali può darsi luogo alla filiazione è costituita dallo “studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università”, focalizzandosi l’attenzione del legislatore sulla possibilità di decentrare lo studio di “materie” e non di interi corsi di laurea o, come è accaduto nel caso in specie, della maggior parte delle materie qualificanti i corsi di laurea in fisioterapia ed in odontoiatria.

Nel caso in specie per Fisioterapia gli studenti regolarmente iscritti in Oporto dovevano svolgere in Italia: Anatomia – fisiologia I, Biofisica e biomeccanica, Metodi e tecniche di Fisioterapia I, Biochimica fisiologica, Gestì essenziali per la salute, Anatomia fisiologia II, Metodi e Tecniche di Fisioterapia II, Istologia, Metodi e tecniche di Comunicazione, Patologia II, Metodi e Tecniche di Fisioterapia III, Patologia III, Farmacologia e Terapia Generale, Motricità umana, Metodi e Tecniche

di Fisioterapia IV, Imagiologia applicata, Psicomotricità, Lingua straniera, Biostatistica e epidemiologia, Insegnamento clinico I, Clinica integrata in Fisioterapia, Etica e deontologia professionale, Metodi e Tecniche di Fisioterapia V, Insegnamento Clinico II, Metodi e Tecniche di Fisioterapia VI, Microbiologia generale, Progetto e Tirocinio professionalizzante II. Le materie erano spalmate su sei semestri. Accanto a queste gli studenti del corso di Fisioterapia avrebbero seguito presso la sede di Oporto Lingua Inglese I, Lingua Inglese II, Psicologia applicata, Organizzazione Politica portoghese, Economia e Gestione dei servizi di salute, Progetto e Tirocinio professionalizzante I. Anche le ridette materie erano spalmate su sei semestri a partire dal secondo.

Analoga situazione si verifica per il corso di laurea in Odontoiatria, per un complesso di 38 materie (Anatomia, Biostatistica ed epidemiologia, Biofisica e Tecnologia medica, Biologia molecolare e cellulare, Istologia, Immunologia, Microbiologia generale, Psicologia applicata, Genetica medica, Farmacologia generale, Anatomia patologica, Salute orale e cure primarie, Fisiologia e microbiologia orale, Materiali dentari, Imagiologia, Patologia medica, Cariologia e Odontoiatria, Chirurgia generale e Anestesiologia, Farmacologia e terapia, Medicina odontoiatrica comunitaria, Semiotica medica, Odontoiatria, Endodonzia, Prostodonzia, Chirurgia orale, Periodonzia, Medicina Odontoiatrica comunitaria II, Occlusione dentale e Motricità orale, Iniziazione alla Clinica, Medicina Odontoiatrica Conservativa, Clinica integrata per adulti, Clinica integrata per bambini, Introduzione all'implantologia orale, tanto per citarne alcune) spalmate in dieci semestri, laddove gli insegnamenti da seguire in Oporto consistevano in due annualità di lingua inglese, metodi e tecniche della comunicazione, epidemiologia descrittiva e analitica, antroposociologia della salute, organizzazione

politica portoghese, medicina orale, diagnosi e pianificazione, economia e gestione dei servizi di salute.

E gli insegnamenti sono stati riportati non tanto per una pedissequa elencazione, quanto piuttosto per dimostrare come emerga ictu oculi che quelle che caratterizzano i due corsi di studio sono al novanta per cento svolte in Italia.

Cioè in buona sostanza non può ritenersi filiazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 4/1999 quella con cui una Università straniera trasferisca la maggior parte degli insegnamenti qualificanti uno o più corsi di laurea sul territorio nazionale, continuando a svolgersi invece nella nazione di provenienza soltanto materie non caratterizzanti il corso di studi, pretendendo poi che il diploma conseguito sia a tutti gli effetti un titolo di studio estero.

Né sarebbe legittima l'ipotesi qualora la si volesse configurare come una modalità per perseguire l'istituzione di una Università straniera in Italia, poiché la trasformazione delle filiazioni italiane di Università straniere in nuove Università non statali attualmente è consentita dal D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Definizione delle linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università per il triennio 2010-2012", soltanto "a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento in attuazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 e del relativo regolamento adottato con DM 26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del presente decreto.", circostanza questa che non appare ricorrere neppure nel caso in esame.

In aggiunta non può non concordarsi con le osservazioni della resistente Amministrazione dell'istruzione.

Quest'ultima, infatti, ha notato che posto che la formazione degli

odontoiatri è regolamentata dalla Direttiva 2005/36/CE del 7 novembre 2005 agli articoli 34 - 36 e che quella degli infermieri è regolamentata agli articoli 31 - 33 della stessa direttiva, e cioè entrambe trovano la propria fonte nel diritto comunitario non è dato comprendere la ragione per cui l'erogazione anche di parte dell'offerta formativa (in questo caso della maggior parte dell'offerta formativa) avvenga in territorio diverso - cioè l'Italia - da quello dove ha sede l'Università madre, venendosi oltre tutto a creare una palese disparità di trattamento tra studenti italiani che in Italia seguono i corsi di Odontoiatria e Fisioterapia, rimanendo assoggettati alla normativa italiana e studenti italiani iscritti presso l'Università portoghese che frequentano gli stessi corsi di studio sul territorio italiano, ma sono soggetti alle norme portoghesi.

A tal riguardo la ricorrente oppone la violazione della libertà di stabilimento che ai fini dell'accesso alla professione all'interno di uno dei Paesi UE rende indifferente il luogo dove il professionista completa la propria formazione, rilevando esclusivamente che quest'ultima avvenga nel rispetto dei contenuti minimi.

Ma così non è e sotto questo profilo le osservazioni dell'Amministrazione si collegano con quelle con cui si evidenzia che il provvedimento tacito configura pure una illegittima elusione del numero chiuso per l'accesso al corso di studi. Premesso che tale disciplina del "numero programmato" vale sia per l'Italia sia per il Portogallo, l'Amministrazione ha infatti chiarito che, invece, l'Università ricorrente pretenderebbe di aprire i propri corsi a domanda sino a 250 posti/anno così violando palesemente il regime suddetto, col che si rende evidente che non è indifferente il luogo dove l'aspirante odontoiatra o fisiatra completi la propria formazione, proprio a causa della disciplina di accesso e dei contenuti della stessa formazione, ancorché destinati ad

essere omologati o omologabili in sede di riconoscimento del titolo di studio straniero. La stessa sezione ha posto in rilievo come la giurisprudenza abbia chiarito proprio che “l'accesso a "numero chiuso" ai corsi di laurea universitaria, previsto dalla L. 2/8/1999 n. 264, è compatibile con la direttiva 7/9/2005 n. 2005/36/C.E. relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” (TAR Lazio, sezione III bis, 3 luglio 2012, n. 6041).

La conseguenza delle superiori osservazioni è che una previsione come quella di garantire 250 posti/anno a domanda viola le disposizioni nazionali sul numero programmato e non rende indifferente per un aspirante odontoiatra o fisiatra di seguire gli insegnamenti sul territorio italiano iscrivendosi ad una università italiana o di seguirli sul territorio nazionale iscrivendosi però ad una università straniera come la ricorrente.

Tutte le altre questioni esposte nel primo motivo di ricorso (le vicende penali del legale rappresentante, la circostanza che il titolo di studio è in ogni caso un titolo estero, l'appiattimento delle considerazioni del Ministero su quelle dell'Ordine degli Odontoiatri e dell'Università “La Sapienza”) e sollevate per rendere evidente il difetto di istruttoria o lo sviamento di potere nel provvedimento di revoca non appaiono conferenti, dal momento che esse non appaiono nella motivazione del provvedimento stesso, sicché non se ne può senz'altro dedurre la loro influenza su di esso.

4. Quanto alla inesistenza dei presupposti di cui all'art. 21 quinquies per la disposta revoca dell'atto tacito, come del tutto correttamente rilevato dall'Amministrazione resistente, la giurisprudenza ha chiarito che il disposto dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti che rendono

possibile l'esercizio di detto potere di autotutela non solo in base alle sopravvenienze come tradizionalmente ritenuto, ma anche in base ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Testualmente "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge."

Nel caso in esame l'Amministrazione ha effettuato la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, come dalla norma consentito per come richiamata pure dall'art. 20 della medesima legge n. 241 del 1990 che disciplina il silenzio assenso, prevedendo appunto l'applicazione ai provvedimenti taciti delle due forme di autotutela dell'annullamento d'ufficio e della revoca, come introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Oramai del tutto pacificamente la giurisprudenza quindi rileva che "a fianco di una revoca solitamente inquadrata dalla teorica del provvedimento amministrativo tra gli atti di natura discrezionale espressione del potere di autotutela dell'amministrazione, si concepisce una revoca intesa come un provvedimento del tutto vincolato, quando è la norma regolatrice della fattispecie a non lasciare margini di scelta all'amministrazione..." (TAR Lazio, sezione III bis, 9 maggio 2012, n. 4166), come avviene nel caso in esame in cui l'amministrazione ha dovuto tutelare il principio di non discriminazione e di parità di trattamento di chi accede ai corsi universitari a numero programmato, principi tutelati oltre che dal diritto nazionale anche da quello comunitario.

Ai fini dell'indennizzo è bene chiarire che la brevità del tempo trascorso

tra quando si è formato il silenzio sull'istanza di filiazione presentata dall'Università ricorrente in data 4 agosto 2011 e l'adozione del provvedimento di revoca del 16 febbraio 2012 non consentono di accogliere la richiesta della stessa, laddove il provvedimento appare congruamente motivato in ordine all'interesse pubblico alla rimozione del titolo tacitamente formatosi anche nella considerazione che nel breve lasso temporale in cui è stata effettuata l'istruttoria dall'Amministrazione nessun legittimo affidamento può essersi validamente formato e da prendere in considerazione ai fini appunto dell'indennizzo ex art. art.21 quinquies della legge n. 241 del 1990.

5. Quanto poi alla lamentata violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 oramai è cospicua la giurisprudenza che, in presenza della chiara disposizione di cui all'art. 21 octies della stessa norma, non consente al giudice di annullare il provvedimento per la cui adozione sia mancata la comunicazione di avvio del procedimento, quando l'amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (Consiglio di Stato, sezione IV, 17settembre 2012, n. 4925).

E poiché nel caso in esame sia la motivazione del provvedimento sia la dimostrazione offerta in giudizio da parte dell'amministrazione non fanno ritenere la sussistenza di apprezzabili margini di discrezionalità nella adozione di un atto diverso da quello adottato, la censura va nel suo complesso respinta.

6. Per le superiori considerazioni il ricorso va rigettato.

7. La delicatezza e la parziale novità delle questioni trattate induce a ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)